

COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 DEL 20.06.2012	OGGETTO: Modifica dello Statuto - tutela civica e consiglieri delegati.
-----------------------------	--

L'Anno duemiladodici il giorno venti del mese di giugno alle ore 19,05, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata comunicata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Consigliere				Consigliere		
1	Di Marino Giosuè	P		9	Coscione Giuseppe	P	
2	Cicarelli Rocco	P		10	Cimmino Michele	P	
3	Santopaolo Giuseppe	P		11	Tirozzi Tobia	P	
4	D'Alterio Bruno	P		12	Napolano Castrese		A
5	Sarracino Luigi	P		13	Maisto Francesco	P	
6	Cacciapuoti Antonio	P		14	Galdiero Gennaro	P	
7	Chianese Aniello	P		15	Guarino Francesco	P	
8	Granata Aniello		A	16	Mastrantuono Francesco	P	

E' presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16
in carica (compreso il Sindaco) n. 17

presenti n. 15
assenti n. 02

Presiede l'ing. Giosuè DI MARINO.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, dr. Franco Natale.

LA SEDUTA E' PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
(Provincia di Napoli)

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

PREMESSO

- **CHE in attesa di una completa revisione dello Statuto Comunale, attualmente in corso da parte della Commissione consiliare competente, occorre procedere ad alcune modifiche per migliorare la funzionalità di alcuni strumenti già previsti dallo Statuto, in nome di una migliore qualità dell'azione amministrativa, nonché per assicurare la tutela dei cittadini da atti potenzialmente lesivi dei propri interessi senza ricorrere ai ricorsi amministrativi e giudiziari;**
- **VISTO l'art. 85 del vigente Statuto Comunale;**
- **VISTO l'art. 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;**

PROPONGONO

AL CONSIGLIO COMUNALE

di deliberare le seguenti modifiche al vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 93 del 24.11.1997 e n. 101 del 10.12.1997, e successive modificazioni ed integrazioni:

➤ **MODIFICHE ALL'ART. 23**

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

SEZIONE III[^]

COLLEGIO DI TUTELA CIVICA

ARTICOLO - 23 -

COLLEGIO DI TUTELA CIVICA

- 1) ***Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga lesa da un provvedimento degli Organi del Comune, può proporre per iscritto apposita istanza al Collegio di Tutela Civica del Comune (d'ora in poi anche solo Collegio), richiedendone la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.***

- 2) *Entro 15 giorni dalla recezione dell'istanza di cui al comma precedente il Collegio, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'Organo che ha emanato il provvedimento, la conferma del provvedimento o l'esercizio del potere di autotutela. L'Organo competente, con provvedimento motivato, può discostarsi dalla proposta formulata dal Collegio.*
- 3) *Il Collegio è composto da tre persone nominate dal consiglio comunale di cui:
 - a) *un Presidente scelto tra i Consiglieri Comunali;*
 - b) *due membri scelti, sulla base di curriculum presentati dagli interessati, tra soggetti aventi i requisiti per l'elezione al Consigliere Comunale e di comprovata esperienza amministrativa. L'elezione dei due membri esterni al Consiglio Comunale deve avvenire nel rispetto del principio di rappresentanza della minoranza.**
- 4) *Alle sedute del Collegio partecipa, altresì, con funzioni consultive il Segretario Comunale.*
- 5) *Su espressa richiesta dell'interessato possono essere sentiti i cittadini i quali possono anche farsi assistere da un Legale.*
- 6) *Tutti i membri del Collegio di Tutela Civica non hanno diritto ad alcun compenso.*
- 7) *Entro trenta giorni dalla nomina, il Collegio di Tutela Civica deve proporre al Consiglio Comunale il proprio Regolamento senza il quale l'organismo non può funzionare.*

➤ **MODIFICHE ALL'ART. 60**

Le lett. f) ed h) del comma 5 dell'articolo 60 sono espressamente abrogate.

➤ **INTRODUZIONE DELL'ART. 60 BIS**

Dopo l'articolo 60 è aggiunto il seguente articolo 60 bis:

ARTICOLO – 60 bis –

Consiglieri delegati dal Sindaco

- 1) *Per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza, il Sindaco può conferire deleghe a singoli Consiglieri Comunali su specifiche materie o argomenti;*

- 2) il Consigliere Delegato coadiuva il Sindaco nell'esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, avendo esclusivamente una finzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco formulando allo stesso osservazioni e proposte;**
- 3) per l'esercizio della delega al consigliere non è dovuto alcun compenso;**
- 4) la delega conferita a ciascun consigliere non permette di assumere atti decisionali né atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;**
- 5) il Consigliere Delegato non può partecipare (se non autorizzato) alle sedute della Giunta;**
- 6) il Consigliere Delegato non ha poteri decisionali di alcun tipo, o poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri comunali su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali;**
- 7) il Consigliere Delegato in nessun caso può esercitare le funzioni e/ o i poteri di assessore;**
- 8) il Sindaco nel conferire la delega conserva intatti tutti i poteri di amministrazione attiva che in nessun caso possono essere conferiti al consigliere delegato;**
- 9) Il Sindaco comunica al Consiglio, alla prima seduta utile, il provvedimento di delega di cui al presente articolo.**

Resoconto dei lavori consiliari: introduce il consigliere Francesco Mastrantuono. Il consigliere Francesco Guarino chiede di aggiungere alla lett. a) del comma 3 dell'art. 23 le parole "di minoranza". Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti la proposta di modifica proposta dal consigliere Guarino. La modifica viene approvata all'unanimità. Il consigliere Francesco Mastrantuono propone di emendare la lett. b) del comma 3 dell'art. 23 eliminando il secondo periodo. La proposta viene approvata all'unanimità. Quindi il Presidente pone ai voti l'intero punto all'ordine del giorno, così come emendata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi

APPROVA

La seguente modifica dello Statuto Comunale:

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

SEZIONE III[^] COLLEGIO DI TUTELA CIVICA ARTICOLO - 23 - COLLEGIO DI TUTELA CIVICA

- 1) Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli Organi del Comune, può proporre per iscritto apposita istanza al Collegio di Tutela Civica del Comune (d'ora in poi anche solo Collegio), richiedendone la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.**
- 2) Entro 15 giorni dalla recezione dell'istanza di cui al comma precedente il Collegio, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'Organo che ha emanato il provvedimento, la conferma del provvedimento o l'esercizio del potere di autotutela. L'Organo competente, con provvedimento motivato, può discostarsi dalla proposta formulata dal Collegio.**
- 3) Il Collegio è composto da tre persone nominate dal consiglio comunale di cui:**
- 4) un Presidente scelto tra i Consiglieri Comunali di minoranza;**
- 5) due membri scelti, sulla base di curriculum presentati dagli interessati, tra soggetti aventi i requisiti per l'elezione al Consigliere Comunale e di comprovata esperienza amministrativa.**
- 6) Alle sedute del Collegio partecipa, altresì, con funzioni consultive il Segretario Comunale.**
- 7) Su espressa richiesta dell'interessato possono essere sentiti i cittadini i quali possono anche farsi assistere da un Legale.**
- 8) Tutti i membri del Collegio di Tutela Civica non hanno diritto ad alcun compenso.**
- 9) Entro trenta giorni dalla nomina, il Collegio di Tutela Civica deve proporre al Consiglio Comunale il proprio Regolamento senza il**

quale l'organismo non può funzionare.

➤ **MODIFICHE ALL'ART. 60**

Le lett. f) ed h) del comma 5 dell'articolo 60 sono espressamente abrogate.

➤ **INTRODUZIONE DELL'ART. 60 BIS**

Dopo l'articolo 60 è aggiunto il seguente articolo 60 bis:

ARTICOLO – 60 bis –

Consiglieri delegati dal Sindaco

- 10) Per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza, il Sindaco può conferire deleghe a singoli Consiglieri Comunali su specifiche materie o argomenti;**
- 1) il Consigliere Delegato coadiuva il Sindaco nell'esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, avendo esclusivamente una finzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco formulando allo stesso osservazioni e proposte;**
 - 2) per l'esercizio della delega al consigliere non è dovuto alcun compenso;**
 - 3) la delega conferita a ciascun consigliere non permette di assumere atti decisionali né atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;**
 - 4) il Consigliere Delegato non può partecipare (se non autorizzato) alle sedute della Giunta;**
 - 5) il Consigliere Delegato non ha poteri decisionali di alcun tipo, o poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri comunali su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali;**
 - 6) il Consigliere Delegato in nessun caso può esercitare le funzioni e/ o i poteri di assessore;**
 - 7) il Sindaco nel conferire la delega conserva intatti tutti i poteri di amministrazione attiva che in nessun caso possono essere conferiti al consigliere delegato;**
 - 8) Il Sindaco comunica al Consiglio, alla prima seduta utile, il provvedimento di delega di cui al presente articolo.**

IL PRESIDENTE

Passiamo al **Punto 7) dell'ordine del giorno**: *modifica dello statuto tutela civica e consiglieri delegati*.

Interviene il Consigliere Mastrantuono

CONSIGLIERE MASTRANTUONO

Sono le proposte che vengono già dal vecchio Consiglio Comunale che prevedono la modifica di due istituti già previsti nello statuto, il collegio di tutela civica e i consiglieri delegati da parte del Sindaco. Il collegio di tutela civica nella formulazione attuale prevede una composizione fatta da un Consigliere comunale e due soggetti esterni eletti dal Consiglio, a differenza dell'attuale previsione statutaria che prevede tre consiglieri comunali e li equipara nel funzionamento ad una commissione. Prevede altresì che l'incarico è svolto specialmente dai soggetti esterni ma anche dal consigliere che ne fa parte a titolo completamente gratuito. È una proposta per adeguare uno strumento dello statuto fatto prima della riforma dei controlli da parte delle p.a., per creare un organismo che non abbia una funzione di controllo ma di sostegno e di partecipazione all'amministrazione comunale. Anche questo dei consiglieri delegati è già previsto dallo statuto comunale; si è pensato di articolarlo in maniera diversa solo per determinare con precisione, alla luce del quadro normativo ed anche giurisprudenziale attuale di questo istituto, i confini e i limiti dei consiglieri delegati, in modo che si possano evitare confusione con altre figure istituzionali, quali assessori o dirigenti. Grazie.

IL PRESIDENTE

Ringrazio il Consigliere Mastrantuono.

Chiedo se vi siano altri interventi.

Prego, Consigliere Guarino. L'attuale previsione contempla solo presidente scelto tra i consiglieri comunali e due membri esterni.

CONSIGLIERE GUARINO

Negli atti che abbiamo ricevuto manca la pagina.

Proporrei una modifica, un emendamento brevissimo all'art. 3, co. a): dopo le parole "consigliere comunale" aggiungerei "di minoranza". Non ho fatto la premessa per una questione di tempo. Siamo tutti stanchi. Abbiamo già fatto una discussione su questo ed ho anche detto che non avremmo fatto perdere del tempo più del necessario su questa votazione. Proporre la presidenza alla minoranza è perché si tratta di una commissione di garanzia e dare la presidenza alla minoranza

serve a sottolineare che vi sia una maggior tutela degli interessi dei cittadini. Mi sembrava un po' ovvio, ma come dice il vice sindaco è giusto sottolinearlo.

IL PRESIDENTE

In merito alla proposta del Consigliere Guarino ci sono interventi?

Pongo in votazione il Punto 8) all'ordine del giorno: modifica dello statuto tutela civica e consiglieri delegati, con l'emendamento proposto dal Consigliere Guarino; all'art. 3, co. a), esattamente all'art. 23, co. 3, lett. a), così formulato: "un presidente scelto tra i consiglieri comunali di minoranza". I favorevoli alzino la mano.

All'unanimità.

Prego Consigliere Mastrantuono.

CONSIGLIERE MASTRANTUONO

La norma ha una ratio sul voto limitato dei componenti esterni, sennò sarebbe paradossale, diversamente l'opposizione avrebbe la maggioranza; è giusto che abbia la presidenza ma non la maggioranza. Si elimini al co. 3 lett. b): "l'elezione dei due membri esterni al Consiglio comunale deve avvenire nel rispetto del principio di rappresentanza della minoranza". Sennò non ha senso.

IL PRESIDENTE

Si elimina il secondo periodo ovvero "l'elezione dei due membri esterni al Consiglio comunale deve avvenire nel rispetto del principio di rappresentanza della minoranza".

Pongo in votazione il secondo emendamento proposto dal Consigliere Mastrantuono che prevede la modifica dell'art. 23 co. 3, lett b) nei seguenti termini: "Due membri scelti sulla base di curricula presentati dagli interessati tra soggetti aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale di comprovata esperienza amministrativa".

I favorevoli alzino la mano.

All'unanimità.

Se non vi sono altri emendamenti pongo in votazione la proposta come emendata dai Consiglieri Guarino e Mastrantuono. I favorevoli alzino la mano.

All'unanimità.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
ING. GIOSUÈ DI MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio informatico il giorno **02.07.2012** per rimanervi per trenta gg. consecutivi (art. 6, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32 legge 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 2 luglio 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno **03.08.2012**;
- decorsi 30 giorni dalla pubblicazione (art. 6, comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Villaricca, 3 agosto 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale - Capi Settore.

Villaricca, 2 luglio 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 2 luglio 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO